**Articolo 12*bis*.**

*(Adeguamento del regime di responsabilità erariale ai principi in materia di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).*

1. Al fine di dare piena attuazione ai principi in materia di diritto di stabilimento, libera prestazione dei servizi e libera circolazione di capitali, di cui, rispettivamente, agli articoli 49, 56 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti della responsabilità dei componenti degli organi societari o dei dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, il danno erariale è costituito dalla eventuale differenza tra l'effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale ed il conseguente incremento finanziario o patrimoniale a vantaggio di pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico. Non costituisce, pertanto, danno erariale il pagamento di ammende o sanzioni o interessi per ritardato pagamento da parte delle predette società ad una pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico o comunque a vantaggio del pubblico erario».

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 1 commi 1 e 1-bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20, circa la responsabilità degli amministratori o dipendenti di società partecipate, anche indirettamente, dallo Stato o da altre amministrazioni o enti pubblici in misura pari o superiore al 50 per cento, sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai giudizi pendenti nonché alle fattispecie accertate con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. In tali casi l'eventuale esonero di responsabilità è accertato in sede di ricorso per revocazione.
4. Nell'articolo 17, comma 30-ter del decreto legge 1o luglio 2009 n 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n 102, l'espressione «sentenza anche non definitiva « deve essere interpretata nel senso di: «sentenza di merito anche non definitiva».
**12. 04.** Il relatore.
**(Approvato)**